

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO, DEL REGIME GIURIDICO
E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**

(EMANATO D.R. N. 334 DEL 12 OTTOBRE 2018 E MODIFICATO CON D.R. N. 334 DEL 2 OTTOBRE 2019)

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia⁽¹⁾, le modalità di reclutamento, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del Codice etico dell'Università e dei principi enunciati nella Carta europea dei ricercatori⁽²⁾; disciplina altresì le modalità di svolgimento, da parte dei ricercatori a tempo determinato, delle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca presso l'Università.

(1) articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(2) raccomandazione della Commissione C.E. n. 251 del 11 marzo 2005.

**ART. 2
NATURA DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI**

1. Il rapporto di lavoro tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

2. L'Università, ai sensi della normativa vigente in materia, può attivare le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di durata triennale, prorogabili per due anni e per una sola volta (contratti *junior*)⁽³⁾;
- b) contratti di durata triennale (contratti *senior*)⁽⁴⁾.

(3) articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(4) articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

**ART. 3
CONTRATTI JUNIOR**

1. I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

2. I contratti *junior* possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. L'impegno in materia di didattica, didattica integrativa, ricerca e servizio agli studenti dei ricercatori titolari di contratti *junior* è disciplinato dal successivo articolo 14.

**ART. 4
CONTRATTI SENIOR**

1. I contratti *senior* hanno durata triennale e sono riservati a coloro che sono stati titolari di contratti *junior*, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ai sensi della normativa vigente⁽⁵⁾, ovvero che sono in possesso, per i settori interessati, del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni, anche non consecutivi, sono stati titolari di assegni di ricerca⁽⁶⁾ o di borse post-dottorato o di analoghi contratti, assegni o borse in università straniere.

2. I contratti *senior* possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito⁽⁷⁾. L'impegno in materia di didattica, didattica integrativa, ricerca e servizio agli studenti dei ricercatori titolari di contratti *senior* è disciplinato dal successivo articolo 14.

(5) articolo 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(6) articolo 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(7) articolo 5 comma 5-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58.

ART. 5

COPERTURA FINANZIARIA

1. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato possono essere a carico totale di soggetti terzi, pubblici o privati, nell'ambito di specifici rapporti convenzionali posti in essere con l'Università. In tal caso la convenzione stipulata con il soggetto finanziatore deve garantire la copertura del costo del contratto nei termini stabiliti dalla normativa vigente⁽⁸⁾.

3. Le convenzioni di cui al precedente comma 2 devono disciplinare le modalità di versamento della somma corrispondente al costo del contratto, che può avvenire in un'unica soluzione all'atto della stipula della convenzione ovvero attraverso quote annuali. In quest'ultimo caso la convenzione deve essere assistita da idonea fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero finanziamento; le convenzioni devono altresì disciplinare quale parte è tenuta a garantire l'ulteriore copertura finanziaria per effetto di eventuali incrementi del carico contributivo o erariale che dovessero essere disposti per legge nel corso della vigenza del contratto.

(8) articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49.

ART. 6

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione del personale di cui al precedente articolo 5, approva le proposte di attivazione dei contratti di cui al presente regolamento e di eventuale proroga dei contratti *junior*.

2. L'attivazione dei contratti per ricercatore a tempo determinato è proposta dal Consiglio di Dipartimento. La deliberazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, deve contenere:

- a) la tipologia di contratto per cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, con la specificazione del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- b) la fonte di finanziamento che garantisce la sostenibilità economica del contratto;
- c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le modalità di svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, nonché gli obiettivi di produttività scientifica da conseguire;
- e) il numero massimo di pubblicazioni da presentare, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 3 lettera h);
- f) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, in conformità con quanto disposto dal successivo articolo 8;
- g) la lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale in relazione alle specifiche esigenze connesse al contratto.

3. La deliberazione di cui al precedente comma è sottoposta, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, al parere del Nucleo di valutazione e del Senato accademico.

ART. 7

PROCEDURA DI SELEZIONE

1. La selezione dei ricercatori a tempo determinato avviene mediante procedura pubblica indetta con decreto del Rettore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, in via telematica, nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito *web* istituzionale dell'Università, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

2. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di selezione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso, la tipologia del contratto e la relativa durata, nonché il dipartimento di afferenza;
- b) il riferimento al regime di impegno richiesto;
- c) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) l'informazione dettagliata sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri del ricercatore e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- e) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione, dei titoli valutabili e delle modalità di presentazione del *curriculum*;
- f) le eventuali modalità di trasmissione telematica delle candidature;
- g) l'eventuale programma di ricerca e la durata dello stesso, unitamente agli obiettivi di produttività scientifica e di impegno didattico complessivo;
- h) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, da presentare unitamente alla domanda di partecipazione;
- i) i casi di incompatibilità;
- j) l'indicazione della lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale;
- k) le modalità di costituzione della commissione giudicatrice;
- l) le modalità di svolgimento della selezione, con l'indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione preliminare dei titoli, del *curriculum* e della produzione scientifica dei candidati;
- m) l'indicazione del responsabile del procedimento.

ART. 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati. Per la partecipazione alle selezioni per contratto *senior* è inoltre richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento:

- a) i professori universitari di prima e di seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, anche se cessati dal servizio;
- b) coloro che siano stati titolari, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi i dodici anni anche non continuativi, di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato presso l'Università o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli altri enti e istituzioni

previsti dalla legge. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

ART. 9

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato è effettuata da una Commissione giudicatrice, proposta con deliberazione del Consiglio di Dipartimento assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e nominata con decreto del Rettore.
2. La Commissione è costituita da tre componenti, scelti tra professori ordinari o associati, di cui almeno due esterni all'Università, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando.
3. I componenti della Commissione giudicatrice sono individuati uno mediante designazione diretta e gli altri mediante sorteggio all'interno di una rosa di almeno cinque nominativi predisposta dal Dipartimento; i professori ordinari inseriti nella rosa devono essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.
4. Nei settori concorsuali in cui il numero dei professori ordinari e associati è inferiore a dieci, i nominativi vengono individuati nell'ambito del medesimo macrosettore.
5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge⁽⁹⁾.
6. Non possono, altresì, far parte della Commissione i professori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università.
7. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ove possibile almeno un componente della Commissione è di genere femminile, come previsto dalla normativa nazionale⁽¹⁰⁾.
8. I professori di ruolo dell'Università possono svolgere l'incarico di componente nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per posti di ricercatore a tempo determinato banditi dall'Ateneo per un massimo di due procedure per anno solare, eventualmente estensibili a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.
9. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito *web* dell'Università. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nell'albo ufficiale *on-line* decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
10. Le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo a seguito della loro accettazione con provvedimento rettorale. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
11. I componenti della commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo. Ai commissari esterni all'Università viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione ai sensi della normativa vigente.

(9) articolo 6 commi 7-8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(10) articolo 57 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 10
LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima riunione la Commissione, dopo aver designato al proprio interno il presidente e il segretario, previa dichiarazione dei singoli componenti dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, prima di avere accesso all'elenco dei candidati e alla documentazione da essi prodotta predetermina i criteri e i parametri di valutazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente⁽¹¹⁾, anche nell'ambito di linee guida adottate dall'amministrazione dell'Università. I criteri adottati sono pubblicati nel sito *web* dell'Università. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
 2. Nella riunione successiva la Commissione, presa visione delle domande di partecipazione pervenute, previa dichiarazione dell'assenza in capo a ciascuno dei commissari di cause di incompatibilità e conflitto di interessi con i candidati, effettua una valutazione preliminare e comparativa dei *curricula*, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, in relazione allo specifico settore concorsuale e all'eventuale settore scientifico-disciplinare previsto nel bando.
 3. La Commissione, a seguito della valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.
 4. I candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
 5. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione e il calendario delle prove sono pubblicati nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito *web* istituzionale dell'Università almeno trenta giorni prima dell'espletamento della discussione pubblica e della prova orale volta all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando in relazione a uno dei temi di ricerca del candidato.
 6. Nella data stabilita hanno luogo in via contestuale la valutazione dei titoli e la discussione delle pubblicazioni, nonché la discussione orale nella lingua straniera prescelta che verterà su uno dei temi di ricerca del candidato, per la quale la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti; sono esclusi altri esami, scritti od orali, per la valutazione dei candidati.
 7. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, compatibilmente con le attività da svolgere.
 8. La Commissione ha a disposizione un totale di cento punti da attribuire ai concorrenti, secondo i seguenti parametri:
 - a) valutazione di ciascun titolo a seguito della relativa discussione: fino a un massimo di venticinque punti complessivi;
 - b) valutazione di ciascuna pubblicazione a seguito della relativa discussione: fino a un massimo di cinquanta punti complessivi;
 - c) discussione orale nella lingua straniera prescelta: fino a un massimo di venticinque punti.
- Sulla base dei punteggi complessivi assegnati la Commissione predispone la graduatoria finale.
9. Sono dichiarati idonei alla chiamata i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a sessanta punti su cento.
 10. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina nell'albo ufficiale *on-line*. Il termine può essere prorogato dal Rettore per ulteriori due mesi per comprovati ed eccezionali motivi, rappresentati dal presidente della Commissione.
 11. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine di cui al comma precedente, eventualmente prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la decadenza dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo ovvero dell'intera Commissione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

(11) d.m. 25 maggio 2011 n. 243.

ART. 11
ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti entro trenta giorni dalla consegna degli stessi e approva la graduatoria finale.
2. Il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito *web* istituzionale dell'Università.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria finale è trasmesso al Dipartimento interessato per la proposta di chiamata.

ART. 12
PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Entro due mesi dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti, il Consiglio del Dipartimento adotta la deliberazione contenente la proposta di chiamata del vincitore, che, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, viene trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza indicata al periodo precedente il Consiglio di amministrazione adotta le determinazioni necessarie.
2. Qualora il Consiglio del Dipartimento adotti una delibera di non procedere alla chiamata, la stessa dovrà essere dettagliatamente motivata e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, anche ai fini dell'eventuale applicazione della misura prevista dal successivo comma 3.
3. Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine di cui al precedente comma 1 senza assumere la delibera di chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla data del provvedimento di approvazione degli atti, l'indizione di una nuova procedura selettiva per posti della medesima qualifica e del medesimo settore concorsuale.
4. In caso di rinuncia dell'interessato il Dipartimento formula una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria finale, secondo le modalità indicate al comma 1; si applicano i precedenti commi 2 e 3.

ART. 13
STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto dal Rettore e dall'interessato. Il contratto deve espressamente prevedere i seguenti elementi:
 - a) la tipologia contrattuale di cui all'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
 - c) il dipartimento di appartenenza, la sede di servizio, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare;
 - d) il regime di impegno;
 - e) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle relative modalità di svolgimento delle stesse;
 - f) il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso.
2. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità i contratti di cui al presente Regolamento sono sospesi e il termine di scadenza viene prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 14
RAPPORTO DI LAVORO

1. I titolari dei contratti *junior* e *senior* di cui agli articoli 3 e 4 sono tenuti a un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. In ogni caso, l'impegno orario annuo complessivo per la didattica frontale è rispettivamente pari a 60 ore e a 40 ore.
2. Il ricercatore può variare, per una sola volta nell'arco dell'intera durata del rapporto, il regime di impegno iniziale previsto nel contratto di lavoro previa autorizzazione del dipartimento di appartenenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno.
3. L'effettivo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è attestato su apposito registro, sottoposto annualmente all'approvazione del Direttore del dipartimento interessato.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito.
5. I ricercatori sono tenuti a sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Dipartimento un'articolata relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca svolta. La mancata approvazione della relazione da parte del Consiglio può costituire causa di risoluzione del contratto.
6. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi dell'Università dei ricercatori universitari.
7. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. L'espletamento degli stessi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso agli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

ART. 15
TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. Il trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente spettante per tutta la durata del rapporto ai ricercatori assunti con i contratti *junior* di cui all'articolo 3 è pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente spettante per tutta la durata del rapporto ai ricercatori assunti con i contratti *senior* di cui all'articolo 4 è pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, elevata del 10%.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. I contratti di lavoro dei ricercatori a tempo determinato sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università.

ART. 16
REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 comma 3;

- b) con la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri atenei;
 - c) con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca o di un corso post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da soggetti terzi.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici conferiti dall'Università, oltre a quelli di cui all'articolo 14 comma 1, mediante affidamento a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.
 3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Consiglio di Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
 4. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Università, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di possibili situazioni di conflitto di interessi la valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore del dipartimento di afferenza.

ART. 17 **PROROGA DEI CONTRATTI JUNIOR**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare di contratto *junior* di cui all'articolo 3 del presente Regolamento può, con il consenso dell'interessato e con deliberazione del proprio Consiglio, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, proporre, nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento a esigenze di didattica e di ricerca.
2. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per il quale è proposta la proroga è valutata da un'apposita Commissione, costituita da tre componenti scelti tra professori universitari di ruolo, anche esterni all'Università, e nominata con decreto del Rettore, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato.
3. La Commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta dal ricercatore in adempimento del contratto di lavoro di cui è titolare; in caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento interessato e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente è adottata entro il termine di scadenza del contratto oggetto della proposta di proroga.

ART. 18 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione in relazione alle procedure di reclutamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.
2. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il "*Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato*", emanato con d.r. n. 501 del 31 ottobre 2013.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.